



318/2022

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 ed in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 5 8/0 1 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECO FIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti in materia di pubblica amministrazione anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità".



VISTO in particolare l'art. 4-ter, in combinato disposto ex art. 1, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1043 che prescrive lo sviluppo e la messa a disposizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito dispositivo sistema informatico finalizzato a supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 136, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;



VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 con il quale, tra l'altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento "Strutture sanitarie di prossimità" dell'Investimento 1, viene assegnato un importo pari a € 100.000.000,00;

VISTA la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze inerente alle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

CONSIDERATO che l'Investimento 1 della succitata Missione 5, Componente 3, riguarda i servizi sanitari di prossimità, del PNRR e prevede un'assegnazione di 100 M€ per la realizzazione e il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti e mira a renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate;

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. 2301 del 23 dicembre 2021, con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento volto al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti per renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione delle aree marginalizzate;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO che il PNRR per la Missione 5, Componente 3, Investimento 1 individua quale target:

- la data del 31 dicembre 2023 per l'erogazione del contributo pubblico ad almeno n. 500 farmacie;
- la data del 30 giugno 2026 per l'erogazione del contributo pubblico ad almeno n. 2.000 farmacie;

PRESO ATTO della necessità di garantire un'efficace attuazione del suddetto Investimento 1 al fine del conseguimento dei succitati target;

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

VISTO la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile", e, in particolare, l'articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;



VISTO il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009”;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;

VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

VISTO il Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l’Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017;



SENTITO il parere del Ministero della Salute in cui nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, prende atto che gli interventi e le attrezzature finanziabili rappresentano gli strumenti utili - in coerenza con i "tre ambiti" e con i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale - a rafforzare il ruolo delle farmacie rurali;

VISTO l'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 15;

VISTO il proprio Decreto n. 299 del 27 dicembre 2021 col quale è stato approvato il documento "Metodologia di individuazione di costi standard unitari" per l'Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1.1.2 – Strutture sanitarie di prossimità - Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00);

VISTO il proprio Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 col quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1.1.2 – Strutture sanitarie di prossimità - Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00);

VISTO l'Avviso pubblicato con il sopracitato Decreto;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato - Unità Di Missione NG EU avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

CONSIDERATO che in seguito alla predetta Circolare MEF si è reso necessario dotare i soggetti realizzatori degli strumenti idonei volti ad attestare il rispetto del principio DNSH, integrando il modello di "Disciplinare d'obblighi" – Allegato 4 - con uno specifico obbligo in capo al soggetto realizzatore concernente la trasmissione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, della dichiarazione attestante il rispetto del principio del DNSH e delle "Check list per le verifiche e i controlli da condurre per garantire il principio DNSH";

CONSIDERATO che i suddetti strumenti sono stati inclusi tra gli allegati alle "Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione e la rendicontazione delle spese" (Allegato 2 all'Avviso);

TENUTO CONTO che l'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'Investimento 1 "Strategia nazionale per le aree interne" della Missione n. 5 "Inclusione e coesione" del PNRR;

CONSIDERATO che nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli accordi operativi (Operational Arrangements) concordati con la Commissione Europea per l'iniziativa di cui sopra, sono stati previsti, come target, il sostegno, entro il 31 dicembre 2023 ad almeno 500 farmacie rurali nei comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti e, entro il 30



giugno 2026, il sostegno ad almeno 2000 farmacie nei comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico ha individuato, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, le ore 23:59:59 del 30 giugno 2022;

VISTO il proprio Decreto n. 213/2022 col quale, tenuto conto dell'esigenza del mancato assorbimento delle risorse destinate dal PNRR alla misura "Strutture Sanitarie di prossimità", è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 8.1 dell'Avviso pubblico, alle ore 23.59.00 del 30 settembre 2022;

VISTI i Decreti n.166 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022, con cui sono state approvate le domande di partecipazione ritenute ammissibili a finanziamento;

PRESO ATTO del "Report di avanzamento" trasmesso il 23/06/22 dall'Unità di Missione NG-EU del Ministero Economia e Finanze;

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse dalla Commissione Europea – DG ECFIN in data 06/07/22;

PRESO ATTO che nella riunione del 7/07/2022 presso il MEF - Servizio Centrale PNRR e l'Unità di missione NG-EU, cui hanno partecipato la Commissione Europea – DG ECFIN, il DPCOE-UdM Dipartimento per le politiche di coesione - Unità di missione P.N.R.R. e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Commissione Europea ha prospettato una interpretazione restrittiva del Council Implementing Decisions (CID), ossia l'esclusiva finanziabilità a valere sul PNRR delle Farmacie Rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le Farmacie Rurali localizzate al di fuori delle aree interne;

VISTO il proprio Decreto n. 259/2022 che ha disposto la sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne e la sospensione dell'istruttoria per le domande di partecipazione presentate dalle medesime farmacie, ivi compresa la sospensione dell'istruttoria delle domande di partecipazione già ammesse a finanziamento dai sopracitati decreti n. 166/2022 e n.179/2022;

VISTO l'art. 34 del Decreto Legge del 23 settembre 2022, n. 144 "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha previsto il rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO


DECRETA



1. È disposta la ripresa dell'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne e delle domande di partecipazione presentate dalle farmacie, al di fuori dei comuni delle Aree Interne, già ammesse a finanziamento con i decreti direttoriali n. 166/2022 e n.179/2022.
2. Le domande trasmesse per il tramite della Piattaforma "Farmacie rurali" ed entro il termine del 30 settembre 2022, dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne, saranno istruite senza necessità di procedere a modifiche e/o rettifiche delle medesime.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.agenziacoesione.gov.it.

Roma,

- 4 OTT. 2022

 Dr. Paolo Esposito

